

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 211/2014****del 24 ottobre 2014****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1435]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella nelle carcasse di suini <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 52 (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0217**: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).»*Articolo 2*

Al punto 54zzzj (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0217**: Regolamento (UE) n. 217/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93).»*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) n. 217/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

---

<sup>(1)</sup> GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 93.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.